

Le agevolazioni contributive della Finanziaria 2010

A cura di
CORRADO FUSAI

Prorogata fino a tutto il prossimo mese di luglio la fiscalizzazione degli oneri sociali nelle aree svantaggiate. Tra le misure fiscali, riaperta la rivalutazione del valore d'acquisto dei terreni.

Dopo il varo da parte del Consiglio dei Ministri nello scorso ottobre, il disegno di legge Finanziaria per l'anno 2010 ha intrapreso il proprio cammino parlamentare ricevendo a metà novembre l'approvazione da parte del Senato. Passato poi alla Camera, il testo del Senato è stato oggetto - come ormai purtroppo si usa fare da anni - di un maxi emendamento sul quale il Governo ha posto il voto di fiducia, concesso dalla Camera il 17 dicembre e dal Senato (in seconda lettura) il 22 dicembre. Vediamo dunque cosa prevede la Finanziaria 2010 per le imprese agricole, in particolare sotto il profilo previdenziale e fiscale.

ONERI RIDOTTI PER ZONE MONTANE E SFAVORITE

La cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali sarebbe scaduta il 31 dicembre 2009, secondo quanto da ultimo stabilito in sede di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4. Si tratta delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 67 del 1988 che riguardano solo ed esclusivamente i territori montani e le zone agricole svantaggiate. Le misure dell'agevolazione, a valere sui contributi a carico del datore di lavoro,

sono quelle stabilite dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 81/2006:

- nei territori montani particolarmente svantaggiati, riduzione contributiva del 75%;
- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dei ministri del 21 giugno 1999, nonché nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, riduzione del 68%.

Orbene, l'articolo 2, comma 49, della Finanziaria 2010 prevede

altri sette mesi di proroga, e cioè fino al 31 luglio 2010, per una spesa autorizzata di 102,2 milioni di euro.

RIVALUTAZIONE DEL VALORE D'ACQUISTO DEI TERRENI

Tra le altre misure è prevista (articolo 2, commi 229-230) una nuova occasione per rideterminare il valore d'acquisto dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2010, al fine di ridurre le plusvalenze derivanti dalla loro futura vendita.

Le plusvalenze in questione sono quelle stabilite dall'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) e realizzate:

- a) mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;



Foto Fotolia

b) mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Le predette plusvalenze (articolo 68 del Tuir) sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. La norma detta inoltre particolari disposizioni per i terreni di cui alla lettera a) acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o del-

le opere, nonché per i terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b), e per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione.

Il meccanismo di rivalutazione del valore dei terreni è lo stesso previsto nelle varie precedenti occasioni che si sono succedute (da ultimo era stato possibile rivalutare il valore d'acquisto dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2008): per la determinazione delle suddette plusvalenze, è consentito di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto iniziale, il valore determinato da una perizia giurata di stima, versando il 4% del valore periziato a titolo di imposta sostitutiva.

La perizia deve essere redatta, entro il 31 ottobre 2010, dai soli soggetti abilitati ed il valore così determinato può essere aumentato dei costi sostenuti per la perizia stessa, se sono stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente.

Il versamento dell'imposta sostitutiva, pari al 4% del valore rideeterminato dalla perizia, deve avvenire, con il modello F24, entro il

31 ottobre 2010 in un'unica soluzione, oppure in 2 o in 3 rate annuali (con la maggiorazione degli interessi del 3% annuo) alle seguenti scadenze:

- ✓ 1° ottobre 2010, (1ª rata di 2, o 1ª rata di 3);
- ✓ 1° ottobre 2011, (2ª rata di 2, o 2ª rata di 3, più interesse del 3% versato unitamente all'imposta);
- ✓ 1° ottobre 2012, (3ª rata di 3, più interesse del 6% versato unitamente all'imposta).

NESSUNA PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PPC E GASOLIO PER SERRE

Le agevolazioni fiscali sull'acquisto dei terreni agricoli a favore dei coltivatori diretti, nonché degli imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps, e l'agevolazione sull'accisa per gasolio da utilizzare in serra, oggetto di proroghe da oramai molti anni, sono cessate il 31 dicembre 2009. Infatti, la Finanziaria non ne ha previsto il prolungamento. Vedremo se una proroga sarà contenuta nei provvedimenti annunciati per l'inizio del nuovo anno. ■

Rifinanziato il fondo di solidarietà nazionale

Come noto, la legge Finanziaria 2009 aveva fortemente ridotto le risorse necessarie al pieno funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale per le assicurazioni agevolate contro le avversità atmosferiche, che interviene sui premi pagati dagli agricoltori con contributi che possono arrivare fino all'80% del costo. Nel 2005 le risorse stanziate erano state pari a 150 milioni di euro; nel 2006 la cifra era salita a 160 milioni di euro; nel 2007 e nel 2008 a 220 milioni. Ogni anno, lo stanziamento è stato utilizzato in parte come saldo del fabbisogno dell'anno precedente e in parte come acconto dell'anno di riferimento.

Come si diceva, la precedente legge Finanziaria aveva stanziato solo 65 milioni di euro, una cifra insufficiente a coprire il solo saldo del 2008. Più volte promesso nel corso dell'anno, il rifinanziamento del Fondo, anche per gli anni pregressi, arriva ora con la Finanziaria 2010, a valere per un triennio, e quindi fino al 2012. Ma non si tratta, in larga parte, di nuove risorse, bensì di semplici storni di risorse in parte già dedicate al settore agricolo con altre misure, come riferisce lo stesso ministero delle Politiche Agricole. In particolare sono stati stanziati:

- 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sono attivabili nel contesto delle risorse dell'Ocm del settore del vino;

- altri 51,9 milioni per il 2010, 16,7 milioni per il 2011 e 16,7 milioni per il 2012 sono attinti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Sono poi previsti, a titolo di cofinanziamento, ulteriori 23,3 milioni di euro per il 2010, e 24,3 milioni per il 2011 e per il 2012, a valere sullo stesso fondo di rotazione;
 - infine si aggiungono ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che saranno attinti dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del cosiddetto "scudo fiscale".
- In definitiva il totale degli stanziamenti per il triennio 2010-2012 e per la copertura degli scoperti degli anni precedenti, secondo il Mipaaf, è quindi pari a 877,2 milioni di euro. ■